

PIANO DEL COLORE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Articolo 1 - DEFINIZIONE

Il Piano del Colore è un progetto di riqualificazione dell'immagine del paese attraverso le cui norme si stabiliscono i criteri da seguire per l'esecuzione di qualsiasi intervento edilizio, compresa la manutenzione ordinaria, relativi ai fronti degli edifici per quanto attiene ad intonaci, rivestimenti di facciata, elementi architettonici e decorativi.

Nello specifico il piano regola il corretto svolgimento delle operazioni di coloritura, pulitura e restauro delle facciate o di parti di esse.

Articolo 2 - OBIETTIVI

Il piano del colore si propone tre obiettivi principali:

- la salvaguardia del patrimonio esistente delle facciate e delle gamme cromatiche nelle costruzioni storiche esistenti;
- la ricerca, tramite il corretto uso del colore, del mantenimento dei caratteri identificativi del centro storico, dal punto di vista cromatico
- la proposta dell'uso del colore quale elemento indispensabile per la riqualificazione e valorizzazione del centro storico

Articolo 3 - CAMPO D'APPLICAZIONE

L'applicazione delle presenti norme è estesa ai fabbricati ritenuti di valore storico –architettonico, censiti all'interno del centro storico ed individuati nell'elaborato denominato "inquadramento degli edifici censiti".

Le Norme del Piano del Colore si pongono come prescrizioni valide in materia di decoro pubblico, ad integrazione delle norme vigenti del Regolamento Edilizio Comunale e del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

Articolo 4 – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Sulla base della lettura critica dell'esistente, della ricerca storico-critica sul patrimonio edilizio di interesse storico-cromatico, il Piano del Colore individua e prescrive per ciascun edificio censito le tonalità e le cromie delle facciate, dei decori e dei serramenti raccolti in apposita scheda tecnica comprensiva di bozzetto con indicate le colorazioni prescritte.

Articolo 5 – ITER PROCEDURALE

Il piano del colore indirizza e controlla i seguenti interventi:

- > pulitura e/o tinteggiatura di tutte le facciate esterne in modo unitario;
- verniciatura di infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine di negozi;
- decorazioni di facciate;
- pulitura e/o tinteggiatura di parti accessorie e/o complementari quali muri di confine, di contenimento, recinzioni e simili.





Gli interventi sopra citati e comunque tutti gli interventi di facciata, nessuno escluso, sono sottoposti a nulla osta comunale, l'ufficio tecnico comunale dovrà espressamente autorizzare gli interventi nel rispetto delle prescrizioni contenute nella scheda del fabbricato e delle cromie impartite nel bozzetto, parte integrante della scheda.

La domanda deve contenere:

- documentazione fotografica delle zone interessate dall'intervento, comprendendo anche gli edifici attigui;
- dichiarazione asseverata di tecnico abilitato, attestante la congruità del progetto alle disposizione del presente piano del colore,
- relazione illustrativa dello stato di fatto e dei materiali, delle tecniche adottate, con particolare riferimento alle caratteristiche di traspirabilità dei supporti e delle finiture indicate in progetto;
- schema dei prospetti delle facciate oggetto di intervento e delle facciate contigue, con la proposta di coloritura delle stesse.

Qualora l'ufficio tecnico comunale ne faccia espressamente richiesta, il committente dovrà eseguire sulla facciata una o più campionature di tutte le tinte prescritte dalla scheda e dal bozzetto del fabbricato (fondi, elementi decorativi, altri elementi), al fine di consentire una corretta valutazione per l'ottenimento del nulla – osta.

Si precisa inoltre che qualora gli interventi da attuare nell'edificio siano sottoposti alle disposizioni di cui al DPR 380/2001 e s.m.i. nonché dalla L.R. 15/2013 e s.m.i.; tali opere dovranno essere coordinate con le presenti disposizioni e il nulla osta si intende implicito nel titolo abilitativo rilasciato.

Alla fine dei lavori è obbligo che gli intestatari del nulla – osta inviino all'ufficio tecnico comunale la dichiarazione di ultimazione lavori con idonea relazione fotografica.

Articolo 6 – ESTENSIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento su un fronte unitario, appartenente ad un'unica originaria entità tipologica (per progettazione e/o per costruzione), pur appartenente a proprietari differenti, deve essere eseguito in modo completo e contemporaneo.

È sempre fatto obbligo che gli interventi di coloritura e tinteggiatura siano realizzati in modo coerente fra loro e su tutti i fronti dell'edificio, compresi quelli laterali, qualora visibili dalla pubblica via.

Gli interventi devono investire tutte le finiture e gli elementi di facciata che contribuiscono a determinare l'immagine complessiva del fabbricato (elementi decorativi, serramenti, opere in ferro, ecc.) come indicato nella scheda del fabbricato e delle cromie impartite nel bozzetto, parte integrante della scheda.

Articolo 7 – TINTEGGIATI

La coloritura delle superfici intonacate è parte integrante del decoro pubblico degli edifici e delle superfici parietali prospicienti il sedime viario e come tale sottoposta alle norme di salvaguardia e valorizzazione. Nei vari prospetti esterni tutte le parti omogenee costituite dai fondi e dagli elementi architettonici artificiali dovranno obbligatoriamente essere tinteggiati secondo le prescrizioni contenute nel Piano del Colore dell'edificio.

Articolo 8 - OBBLIGHI DI DECORO URBANO

Nel caso di fronti di fabbricati, prospicienti o comunque visibili dalla pubblica via, particolarmente degradati o ammalorati per quanto concerne lo stato di conservazione dei rivestimenti esterni, recanti grave pregiudizio per l'immagine e il decoro urbano, i proprietari sono tenuti ad intervenire al fine di porre rimedio a tali situazioni, fatti salvi





maggiori ed ulteriori obblighi derivanti da pericoli per la pubblica incolumità procurati dal distacco di parti di intonaco, calcinacci o murature. A tal fine, l'Amministrazione Comunale potrà, previo avvio del relativo procedimento, diffidare i proprietari ad eseguire gli interventi opportuni di manutenzione e ripristino dei fronti, secondo i disposti del presente Piano.

Trascorso inutilmente il termine indicato nella diffida, verrà emanata apposita ordinanza, con l'avvertenza che, in caso di ulteriore inadempienza entro i termini stabiliti in tale atto, l'Amministrazione Comunale potrà, indipendentemente dalle conseguenze penali ed amministrative per il proprietario derivanti dall'inosservanza del provvedimento, dare corso all'esecuzione sostitutiva delle opere necessarie, con rivalsa delle spese sostenute sulla proprietà.

Articolo 9 - CONDUZIONE DEI LAVORI, VERIFICHE, SANZIONI

Qualora il committente esegua dei lavori in assenza o parziale o totale difformità rispetto alla comunicazione o al titolo abilitativo rilasciato dall'Ufficio Tecnico, sarà soggetto ai provvedimenti sanzionatori previsti dalla Normativa vigente, che si differenziano come di seguito:

- ➤ per gli interventi di sola colorazione e/o manutenzione ordinaria: obbligo di rifacimento della tinteggiatura eseguita e non conforme al nulla osta o al parere espresso a posteriori dal Ufficio Tecnico Comunale, a cura e spese dell'interessato.
- ➤ Per tutti gli altri interventi: valgono i provvedimenti sanzionatori previsti dalla legislazione vigente per gli interventi sottoposti a comunicazione inizio lavori, segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire e, nel caso, ad autorizzazione paesaggistica e/o nulla osta della Soprintendenza per gli immobili vincolati.
- ➤ Per situazioni prive di decoro urbano: si rimanda alle disposizioni e/o sanzioni previste all'articolo 9 del vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

Articolo 10 - VARIAZIONI

E' possibile procedere alla richiesta di valutazione per discostarsi dalla previsione della schede e del bozzetto indicato dal presente piano a favore di un altro colore soltanto nell'ipotesi in cui durante gli interventi edilizi emergano tracce di colorazioni differenti.

La domanda dovrà essere adeguatamente motivata con nuova asseverazione riguardante l'analisi storica – cromatica del fabbricato, redatta da apposito tecnico incaricato.

Qualora l'ufficio tecnico comunale lo ritenesse necessario potrà acquisire il parere, non vincolante, della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio.

La richiesta dovrà essere autorizzata dall'ufficio tecnico, con le modalità indicate all'articolo 5 del presente regolamento e previo deliberazione di Consiglio Comunale per la variazione alla scheda e al bozzetto dell'edificio oggetto di valutazione.

Articolo 11 – EDIFICI NON CENSITI, COLLOCATI IN CENTRO STORICO.

Gli interventi, citati all'articolo 5 delle presenti norme, che si intendono attuare negli edifici collocati all'interno del centro storico, così come individuato nelle tavole del vigente Piano Regolatore Generale, ma che non risultano censiti con apposita scheda propria perché di recente costruzione e privi di caratteristiche architettoniche storiche, sono soggetti a preventiva comunicazione indirizzata all'ufficio tecnico comunale.

La comunicazione, redatta dal proprietario dell'immobile, dovrà indicare gli interventi che si intendono attuare, le tipologie materiche e le cromie che si intendono utilizzare.



Piazza Carducci, 18 42010 RIO SALICETO Tel. 0522/647811 Fax. 0522/647822 C.F. e P.IVA 00377960356

La coloritura da utilizzare nei tinteggi dovrà essere scelta soltanto tra le tonalità previste nelle schede del presente piano del colore e l'intervento dovrà essere eseguito sui fronte appartenenti ad un'unica originaria entità tipologica (per progettazione e/o per costruzione), pur appartenente a proprietari differenti, in modo uniforme.